

OSSERVAZIONI AL PUC DI GENOVA ADOTTATO CON D.C.C. N° 92/2011

Alla Sindaco del
Comune di Genova, Prof.sa Marta Vincenzi
Via Garibaldi, 9
16124 GENOVA



Al Direttore
Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti, Ing. Paolo Tizzoni
Comune di Genova
Via di Francia, 1
16154 GENOVA



Al Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente del Settore Urban Lab e Pianificazione in Area Portuale,
Arch. Anna Iole Corsi
Comune di Genova
Calata De Mari
16126 GENOVA

Oggetto: PROGETTO PRELIMINARE del PIANO URBANISTICO COMUNALE adottato con D.C.C. n. 92 del 07/12/2011.
Presentazione di Osservazioni ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera d) della Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36 e s.m.i..

Il sottoscritto Palazzo Fabio, dottore agronomo, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Genova e Savona, c [redacted]

PRESENTA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

Al Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (PUC) ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera d) della Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36 e s.m.i.. Tali osservazioni sono in n. di 1, allegate alla presente nota.

URBAN LAB - PIANIFICAZIONE
PRESA IN CARICO 14 MAG. 2012
FASC. N° 73

Con osservanza

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali
delle province di Genova e Savona

p. Il Presidente
(Dott. Agr. Fabio Palazzo)



Dire. Svil. Urb.
Urban Lab

Genova, 7 maggio 2012

I dati contenuti nella presente istanza sono sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dalla Legge 675/96 e s.m.i. e saranno utilizzati unicamente ai fini dello svolgimento dell'iter della pratica per la quale l'istanza è stata inoltrata.

DESCRIZIONE DELL'OSSERVAZIONE

Alcuni iscritti all'Ordine hanno evidenziato che l'applicazione della normativa del PUC in oggetto limita moltissimo l'espansione e la modernizzazione della impresa agricola nel territorio perturbano di Genova.

Infatti casi pratici, che nell'esercizio della professione capitano per conto di clienti imprenditori agricoli e per pratiche professionali legate al territorio, hanno portato a conoscenza dello scrivente Ordine che per almeno una trentina di aziende agricole esistenti e altre in fase di insediamento nelle zone classificate **ACNI** viene reso impossibile insediare, potenziare ed adeguare agli standard moderni di produttività e vivibilità insediamenti produttivi di tipo agricolo (inteso questo come settore agro-silvo-pastorale in generale).

Ciò emerge fondamentalmente dall'applicazione della normativa di settore in materia di Sviluppo Rurale (dove l'agricoltura è il pilastro fondamentale) e in materia di politiche di insediamento di aziende agricole (favorita è soprattutto la giovane imprenditoria), in un quadro socio economico che tende a creare posti di lavoro, sopperire al consumo di suolo avvenuto nelle aree più fertili, favorire il presidio del territorio, potenziare la produzione di alimenti cosiddetti a "chilometro zero".

La pratica dell'attività agricola, seppur consentita, nelle zone ACNI di fatto viene estremamente limitata se non impedita o, almeno, molto ostacolata, con limitazioni quali: costruzione e di residenza ex novo, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso di volumi esistenti, costruzione di volumi per agriturismo, costruzione di annessi agricoli, tanto per citare le limitazioni più evidenti.

Realizzare Piani di Sviluppo Aziendale che prevedono di poter costruire limitati volumi per esercitare l'attività agricola sui monti e sulla collina di Genova si reputa possano essere considerati compatibili con la destinazione d'uso del territorio (si produce con l'agricoltura un bene primario e si crea occupazione) e sostenibili dal punto di vista ambientale (si favorisce il presidio ambientale con le sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali), come d'altronde è stata sempre fatto fino agli

anni sessanta, quando è si è manifestato all'estremo lo spopolamento della campagna.

Resto inteso che si parla di Piani di Sviluppo Aziendali realizzati da soggetti che intendono realizzare l'attività a titolo principale, cosiddetti "IAP", cioè Imprenditori Agricoli Professionali, che per essere tali devono avere requisiti soggettivi (capacità professionale e tempo e reddito prevalentemente dedicato e proveniente dalla attività agricola) e requisiti oggettivi (giornate lavorative, cioè superfici e qualità colturali e allevamenti praticati sufficienti a raggiungere la cosiddetta "ULU", cioè Unità Lavorativa Uomo, corrispondente ad almeno un fabbisogno lavorativo pari a n, 288 giornate lavorative all'anno).

Insomma non si vuole utilizzare l'*escamotage* del "fare agricoltura" per costruire (pregiudizio giustificato per quello che è spesso successo in passato), ma fare agricoltura seriamente, che non è facile e chi vuole farlo dovrebbe essere aiutato ed incentivato a farlo con politiche attive efficaci (l'applicazione della normativa in zona ACNI limita molto), perché come dice il detto "non si ha terra, se non ci si vive". Il detto serve per esplicitare concetti quali la necessità di fare presenza e sorveglianza continua, non solo per la manutenzione ordinaria (che è già tanta cosa), ma per fronteggiare emergenze straordinarie quali precipitazioni intense, incendi, incursioni di animali selvatici, furti, atti vandalici e delinquenza in generale, fenomeni che se non si è in grado di contrastare ci si rimette "frutto e capitale", oltre che la salute.

Infine non dimentichiamo che una agricoltura insediata sulle colline e sui monti di Genova, per quanto possiamo immaginarla sparsa e diffusa, altro che bene non fa alla pubblica causa, sia in termini di paesaggio, ambiente, presidio, creazione di posti di lavoro, produzione di beni primari.

Alla luce delle considerazioni finora espresse, si chiede che nelle aree classificate **ACNI** possa essere applicata la normativa delle aree classificate **ARPR**, dove effettivamente non vengono posti ostacoli all'esercizio razionale della attività agricola esercita sotto forma di impresa.

L'applicazione della normativa delle zone ARPR nelle zone ARPR potrebbe essere adottata facendo riferimento all'art. 27 (e/o 43) della Legge Regionale Urbanistica n. 36/97 prevedendo l'applicazione di una norma esplicitata con un articolo di questo tipo:

Art. ...: Nelle zone ACNI si può applicare la norma delle zone ARPR solo nel caso in cui vengano proposti insediamenti di aziende agricole che soddisfino i seguenti

requisiti soggettivi ed oggettivi:

- il soggetto richiedente deve essere un Imprenditore Agricolo Professionale così come definito dal decreto legislativo 99/2004;
- l'impresa agricola, così come definita ai sensi del Codice Civile deve soddisfare un fabbisogno annuo di almeno n. 288 giornate lavorative annue (ULU), così stabilite applicando le tabelle ettaro coltura di cui all' articolo 7 del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7 (norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, integrate e aggiornate con provvedimento della Giunta regionale della Liguria;
- il soggetto richiedente deve produrre un Piano Aziendale di Sviluppo redatto da tecnico abilitato in cui siano evidenziate:
 1. Situazione aziendale di partenza
 2. Ordinamento produttivo (tipologie e quantità)
 3. Mercato e strategia commerciale, integrazione con il territorio
 4. Organizzazione
 - a. Ciclo Produttivo
 - b. Organizzazione dei fattori produttivi
 - c. Organizzazione aziendale
 5. Strategie per migliorare la sostenibilità ambientale dell'azienda
 6. Programma degli investimenti, comprensivo di cronoprogramma
 7. Previsioni economico-finanziarie
 - a. Previsioni economiche
 - Ricavi
 - Spese
 - b. Copertura finanziaria

L'articolo come sopra espresso viene evidenziato a titolo indicativo ma propositivo, tenendo presente che l'Amministrazione Comunale dispone già di conoscenze e competenze in materia (ad esempio l'applicazione della cosiddetta "concessione convenzionata) per cui quanto proposto dovrebbe essere sicuramente integrato ed adeguato al disegno generale del provvedimento in oggetto.

Fiduciosi che le presenti osservazioni possano essere favorevolmente accolte, si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

Genova, lì 7 maggio 2012

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali
delle province di Genova e Savona

Il Presidente
(Dott. Agr. Fabio Palazzo)

